



Ospedale Luigi Sacco
AZIENDA OSPEDALIERA - POLO UNIVERSITARIO
I-20157 Milano Via G. B. Grassi 74 Tel. 02 39041

ALLEGATO N. 1

REGOLAMENTO

PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI A PERSONE FISICHE

(approvato con delib. n. 688 del 26 OTT. 2011)

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina le modalità di conferimento e rinnovo di contratti di lavoro autonomo o di natura coordinata e continuativa a terzi estranei all'Azienda, nonché il relativo regime di pubblicità, avendo come riferimento la normativa nazionale e regionale in materia, ed in particolare:

- *D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. - art. 7;*
- *Codice civile;*
- *T.U.I.R. (DPR 22.12.1986 n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni);*
- *D.L. n. 168/2004 convertito in Legge, con modificazioni, L. n. 191 del 30.7.2004*
- *D.L. n. 4/2006 convertito in Legge, con modificazioni, L. n. 80 del 9.3.2006*
- *D.L. n. 223/2006 convertito in Legge, con modificazioni, L. n. 248 del 4.8.2006*
- *comma 76 dell'art. 3, L. 24 dicembre 2007, n. 244*
- *art. 46, comma 1, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come modificato dalla relativa legge di conversione L. 6 agosto 2008, n. 133.*
- *comma 2 dell'art. 22, L. 18 giugno 2009, n. 69*
- *art. 17, comma 27, D.L. 1° luglio 2009, n. 78 convertito in Legge L. 3 agosto 2009, n. 102.*
- *L. n. 122/2010 all'art 6 c. 7;*
- *DGR Lombardia n. IX/937/10, DGR n. IX/1151/10 All. C e n DGR. n. IX/2057/11.*

Restano escluse dalla presente regolamentazione:

- le consulenze affidate a persone giuridiche, per le quali valgono le regolamentazioni aziendali, per la fornitura di servizi,
- le convenzioni passive stipulate con le altre aziende pubbliche,
- le prestazioni meramente occasionali.

Art. 2 – Presupposti di legittimità dei contratti

L'Azienda può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

I professionisti medici o sanitari (farmacisti, biologi, psicologi,...) a cui siano richieste attività assistenziali, devono essere in possesso del prescritto diploma di specializzazione post-laurea.

Art. 3 – Avvio del procedimento

Nell'area sanitaria, la richiesta di attivazione della procedura per il conferimento di incarichi deve essere presentata al Direttore Sanitario - e p.c. alla U.O. Personale – congiuntamente dal Direttore di Dipartimento e dal Direttore SC o SSDip. interessato

Le richieste di collaborazioni in area tecnico amministrativa devono essere formulate con la medesima modalità e inviate al Direttore Amministrativo - e p.c. all'U.O. Personale.

La richiesta deve riportare tutte le seguenti indicazioni:

- la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2 del presente regolamento;
- le specifiche motivazioni organizzative del contratto richiesto e la descrizione esauriente dei compiti e delle mansioni oggetto dello stesso, indicando se rientranti in una seguenti eccezioni ai limiti di spesa annua per studi ed incarichi di consulenza e contratti atipici:
 - ❖ completamento dell'iter diagnostico terapeutico
 - ❖ attività di emergenza urgenza
 - ❖ specifici progetti regionali
- l'indicazione di un eventuale progetto, programma o fase di programma (ministeriale, UE, ricerca, ecc.) a cui è legato l'incarico;
- le modalità di svolgimento e di integrazione con l'attività della struttura richiedente (ore/guardie/reperibilità etc)
- la coerenza con le risorse contrattate in sede di negoziazione di budget o le motivazioni che ne giustificano lo scostamento;
- l'eventuale disponibilità di risorse derivanti da finanziamenti terzi (ad es. donazioni, sperimentazioni, convenzioni, ecc.)

La Direzione Aziendale accoglie o rigetta la richiesta, verificate le esigenze organizzative, i volumi di attività programmati, la compatibilità con le disponibilità di bilancio e il rispetto dei limiti di spesa disposti dalla legge.

Art. 4 – Modalità di selezione del soggetto a cui conferire l'incarico

L'Azienda, per il conferimento degli incarichi oggetto del presente regolamento, emette e rende pubbliche procedure comparative, per titoli e colloquio.

Le selezioni sono emesse per profilo professionale (medico, biologo, ecc.), per dipartimento, anche per più posti, se riferiti a profili e competenze analoghe.

Con provvedimento deliberativo è emesso apposito bando contenente i seguenti elementi:

- profilo professionale a selezione
- disciplina (per il ruolo sanitario)
- requisiti generali e specifici richiesti per il profilo
- eventuale settore o attività specifica
- termine di scadenza per la presentazione delle domande
- data di svolgimento del colloquio
- condizioni contrattuali

L'indizione delle procedure ha cadenza di norma annuale - salve necessità impreviste con carattere d'urgenza.

I termini di presentazione delle domande di partecipazione scadono non oltre il 15° giorno successivo a quello della data di pubblicazione del bando al sito web istituzionale – sezione gare e concorsi.

Alla selezione è preposta una Commissione Esaminatrice, composta da tre membri e un segretario, nominata col medesimo provvedimento di emissione della selezione.

Dei tre componenti della Commissione, le funzioni di Presidente sono svolte di norma dal Direttore di Dipartimento.

La Commissione Esaminatrice dispone di 100 punti così ripartiti:

40 punti per la valutazione complessiva del curriculum vitae

60 punti per il colloquio.

Il bando specifica il giorno e il luogo in cui si svolgerà il colloquio, di regola non prima di otto giorni dalla scadenza per la presentazione delle domande.

L'indicazione sul bando di giorno, ora e luogo del colloquio ha valore di convocazione a tutti gli effetti. Non presentandosi, il candidato sarà dichiarato rinunciario alla selezione. Per sostenere la prova il candidato deve presentarsi munito di idoneo documento di riconoscimento.

La valutazione del curriculum e il colloquio mirano ad accertare il grado di corrispondenza delle competenze professionali e delle conoscenze tecnico/scientifiche del candidato al profilo a selezione.

L'inserimento nella graduatoria degli idonei è subordinato al superamento del colloquio nella quale è necessario sia raggiunta una votazione di sufficienza pari alla metà più uno dei punti disponibili (31/60).

La graduatoria è formulata in base alla votazione complessiva riportata da ciascun candidato per curriculum e colloquio. E' facoltà dell'Amministrazione utilizzare la graduatoria così formulata per l'affidamento di incarichi aventi caratteristiche analoghe nell'anno solare a cui la procedura si riferisce.

L'Amministrazione ha diritto di prorogare, sospendere, modificare o annullare la procedura selettiva, nel rispetto delle norme di legge e a tutela del superiore interesse pubblico.

Per quanto non previsto nel presente regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente.

Art. 5 - Deroghe alla procedura comparativa

In casi specifici debitamente motivati, la scelta può essere "intuitu personae", tenuto conto dei seguenti criteri:

- necessità di garantire consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto.
- speciali attitudini e/o esperienze professionali uniche;

Art. 6 – Stipulazione del contratto

La stipula del contratto è disposta con provvedimento del Direttore Generale adeguatamente motivato e in merito al quale il Collegio Sindacale esprime il parere obbligatorio.

Il conferimento dell'incarico determina la sottoscrizione di un contratto di lavoro autonomo, o di natura coordinata e continuativa.

Il testo del contratto deve contenere:

- oggetto dell'incarico;
- modalità e luogo di svolgimento;
- durata dello stesso, con clausola di recesso anticipato, con termine di preavviso commisurato alla durata dell'incarico stesso;
- la misura del compenso;
- i termini di pagamento;
- l'eventuale penalità in caso di mancata od incompleta o ritardata esecuzione dello stesso;
- l'indicazione che trattandosi di un rapporto privatistico di prestazione d'opera è esclusa l'instaurazione di un rapporto d'impiego;
- ogni altra clausola necessaria per il migliore svolgimento dell'incarico.

Art. 7 – Trattamento dei dati e obblighi del professionista

L'Azienda Ospedaliera dichiara e garantisce che il trattamento (comunicazione e/o trasferimento) di dati personali nel corso del rapporto contrattuale è legittima e conforme alle previsioni del D.lgs. 30.6.2003, n.196.

Il professionista si impegna a ritenere strettamente confidenziali e a non divulgare neppure successivamente alla conclusione del rapporto qualunque informazione sull'attività dell'Azienda, acquisita nel corso del rapporto contrattuale. Si impegna inoltre ad adottare ogni misura minima di sicurezza idonea a garantire la tutela dei dati personali ed a uniformare la propria attività alle disposizioni di cui al D. Lgs. 30 Giugno 2003, n° 196 ed al regolamento interno adottato in materia dall'Azienda Ospedaliera, di cui si impegna a prendere visione.

Art. 8 - Compenso per l'incarico

Il compenso è determinato sulla base di un'idonea giustificazione economica (eventualmente corredata da apposito preventivo) e commisurato alla natura ed alla qualità della prestazione, alla capacità professionale del soggetto incaricato, ai risultati da conseguire, facendo ogni utile riferimento, se possibile, anche a tariffe professionali e di mercato.

Art. 9 – Rinnovo dei contratti

Il rinnovo del contratto di lavoro autonomo o del contratto di collaborazione potrà avvenire solo in caso di motivate e documentate esigenze di servizio su richiesta del direttore di Dipartimento e della struttura interessata, previa verifica della sussistenza dei presupposti e delle motivazioni di cui all'art. 3 del presente Regolamento.

Il rinnovo/proroga del contratto sarà disposto con le medesime procedure di cui all'art. 4.

Art. 10 – Risoluzione del rapporto

Il contratto può essere risolto anticipatamente sia da parte dell'Azienda Ospedaliera "Luigi Sacco", sia da parte del libero professionista, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni da comunicarsi per iscritto.

In caso di mancato rispetto dei termini di preavviso, si applicherà un'indennità equivalente al pregiudizio arrecato all'Azienda Ospedaliera.

Il contratto è risolto unilateralmente dal committente prima del termine quando si verificano:

- gravi inadempienze o inosservanza da parte del collaboratore degli obblighi stabiliti;
- sospensione ingiustificata della prestazione superiore a 20 giorni, che rechi pregiudizio agli obiettivi da raggiungere;
- commissioni di reati tra quelli previsti dall'art.15 della legge n.55/90 e s.m.i., che si applica in via analogica;
- danneggiamento grave di beni;
- impossibilità sopravvenuta della prestazione oggetto dell'incarico
- violazioni in tema di privacy, sicurezza e responsabilità amministrativa degli enti

Il rapporto professionale si risolverà inoltre con decorrenza immediata per ogni altra ipotesi di giusta causa.

Art. 11 – Pubblicità ed efficacia

Fermo restando quanto previsto dall'art. 3 comma 54 della Legge n. 244/2007, l'efficacia dei contratti di collaborazione è subordinata agli obblighi di cui all'art. 3 comma 18 della medesima legge (pubblicazione sul sito istituzionale dell'azienda del nominativo del consulente, del compenso e dell'oggetto dell'incarico).

L'efficacia dei contratti è subordinata altresì all'acquisizione del parere obbligatorio del Collegio Sindacale, in merito al rispetto dei limiti di cui all'art 6 e all'art. 9 della L. 122/2010, con le eccezioni stabilite dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. IX/1151 del 29.12.2010, Allegato C, punto 1 e punto 6.

